

ROMA



Protocollo RC n. 30372/2017

Deliberazione n. 12

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2019

VERBALE N. 16

Seduta Pubblica del 5 marzo 2019

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2019, il giorno di martedì 5 del mese di marzo, alle ore 14,06 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,31 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Angelucci Nello, Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia, Vivarelli Valentina e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Guadagno e Marchini hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Baldassarre Laura e Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

107^a Proposta (Dec. G.C. n. 44 del 26 giugno 2018)

Integrazione al vigente Regolamento di Igiene, con l'introduzione dell'art. 64 bis per la disciplina delle emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti.

Premesso che

il vigente Regolamento di Igiene, approvato con deliberazione del Governatorato di Roma n. 7395 del 12 novembre 1932, all'art. 64 dispone per ciò che qui attiene, l'utilizzo della canna fumaria, per gli esercizi in cui avvengono operazioni di cottura di alimenti;

la Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21, che disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'art. 7, comma 2, prescrive che “i comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli istituti di concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano in particolare, (...), l'utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici”;

il Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1, di attuazione della citata normativa, all'art. 12 recita:

“1. I Comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, garantiscono l'equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico e quelle di tutela della libera iniziativa economica e dei diritti acquisiti dagli esercizi già operanti all'interno dei contesti stessi.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono utilizzare, in alternativa alle canne fumarie, altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia.”.

Considerato che

Roma Capitale, dunque, deve procedere all'aggiornamento delle proprie norme regolamentari relativamente all'utilizzo della canna fumaria, per le attività in cui si svolgono operazioni di cottura di alimenti, secondo gli indirizzi indicati dalla Regione Lazio ed, in particolare, perseguendo l'equilibrio tra il rispetto del principio costituzionale della libera iniziativa

economica e la tutela degli elementi di pregio artistico-architettonico presenti, soprattutto, nel centro storico cittadino;

per il suddetto scopo, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro, il Dipartimento Tutela Ambientale e il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, di concerto tra loro, hanno prodotto una prima "bozza" di modifica regolamentare delle attuali disposizioni relative all'utilizzo della canna fumaria per gli esercizi di somministrazione ai fini di adeguare gli indirizzi indicati dalla Regione Lazio con la sopraccitata L.R. 29 novembre 2006 n. 21 e il sopraccitato R.R. 19 gennaio 2009 n. 1;

la suddetta "bozza" di modifica dell'art. 64 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene, "art. 64/bis", è stata sottoposta all'attenzione della stessa Regione Lazio la quale, esaminato il contenuto, con nota n. 307640 dell'8 giugno 2015, acquisita al prot. n. QH/41107 dell'8 giugno 2015, ha suggerito l'introduzione di ulteriori modifiche e integrazioni;

anche la ASL Roma 1 ha sollevato alcune riserve sull'ipotesi di pervenire ad una disciplina regolamentare che preveda l'utilizzo di sistemi alternativi alla canna fumaria per gli esercizi in cui si svolgono operazioni di cottura, in quanto tale disciplina si porrebbe in conflitto con la norma UNI EN 13779/08;

gli approfondimenti sulle modifiche suggerite dalla Regione Lazio e sulle riserve espresse dalla ASL Roma 1 hanno reso necessario, per la loro natura e complessità, l'apporto di qualificati esperti di settore;

pertanto si è resa necessaria l'istituzione di un tavolo tecnico il cui compito è stato quello di apportare alla suddetta bozza regolamentare le necessarie modifiche ed integrazioni, secondo le indicazioni regionali, valutando nel contempo la possibilità del superamento delle riserve sollevate dalla ASL e che tale tavolo tecnico è stato istituito con D.D. n. QE/3493 del 16 ottobre 2015 e con D.D. n. QE/798 del 1° marzo 2016;

è stato ritenuto ragionevole, inserire nel contesto igienico sanitario, le attività finalizzate alla disciplina sull'utilizzo della canna fumaria per le attività che svolgono operazioni di cottura di alimenti e che tale contesto è ascrivibile alle competenze istituzionalmente attribuite al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute il quale, pertanto, ha assunto il coordinamento del sopraccitato tavolo tecnico.

Valutato che

in esito al complesso lavoro svolto in tale contesto, si è ritenuto opportuno predisporre un apposito articolo "64 bis" incentrato specificamente sulla tematica delle canne fumarie, in relazione ad attività di cottura degli alimenti, in modo da risultare operativamente più efficace e lasciando invariato l'esistente art. 64, come disposizione di valenza più generale;

si è ritenuto, altresì, di disporre che, in violazione dell'art. 64 bis, verrà applicata la sanzione prevista per il citato art. 64 del Regolamento di cui trattasi, come prevista nella tabella C, allegata alla deliberazione del C.C. n. 210/2003.

Dato atto che

con nota prot. n. QE/30570 dell'11 aprile 2017 la bozza di articolato è stata sottoposta alla valutazione dei Dipartimenti interessati i quali, a seguito di successive osservazioni pervenute anche da parte della ASL Roma 1, hanno ritenuto di condividere il testo l'elaborato;

in particolare, a seguito di ulteriore incontro tenutosi con alcuni rappresentanti delle AA.SS.LL. in data 5 febbraio 2018, oltre che con i rappresentanti dei Dipartimenti coinvolti nei lavori inerenti la predisposizione dell'articolo 64 bis, sono state apportate ulteriori modifiche, rispetto

alla precedente versione del medesimo articolo che, nella sua versione definitiva, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina;

recentemente, inoltre, si è tenuto un incontro con i tecnici dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ai quali l'Amministrazione ha presentato la proposta di modifica del Regolamento d'Igiene relativa all'inserimento dell'art. 64 bis, che è stata accolta positivamente dai rappresentanti dell'Istituto medesimo.

Visti

- la Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21;
- il Regolamento Regione Lazio 19 gennaio 2009, n. 1;
- la normativa europea di cui al documento UNI EN 13779/08.

Atteso che

in data 23 ottobre 2017 il Direttore della Direzione Servizi alla Persona del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore di Direzione

F.to: R. Modafferi;

in data 23 ottobre 2017 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta;

Il Direttore

F.to: A. Marano;

in data 23 ottobre 2017 il Direttore della V Direzione e XX U.O. della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si evidenzia che la stessa non ha rilevanza in ordine alla regolarità contabile."

Il Direttore della V Direzione e XX U.O.

F.to: G. Previti;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i..

Considerato che la proposta, in data 27 giugno 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli.

Che dai Consigli dei Municipi II, III, VIII, X, XI e XV non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi IV, V, VI, VII, IX, XII, XIII e XIV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

Occorre una regolamentazione complessiva e aggiornata rispetto al Regolamento del 1932 in una materia così delicata ed importante che riguarda la salute dei cittadini e le ricadute sul nostro territorio, unico realmente interessato da questa deliberazione, in termini negativi.

- La modifica del Regolamento in essere non è in grado di garantire adeguati controlli necessari e sanzioni amministrative in caso di violazioni.
- La possibilità di ricorrere a metodi alternativi alle “canne fumarie” non sembra essere normato adeguatamente ed in modo realmente applicabile.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 26 febbraio 2019 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dal Municipio, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

- Le richieste non vengono accolte attesa l'esigenza di procedere ad una modifica dell'art. 64, al fine di garantire una risposta esaustiva ai numerosi esposti dei cittadini, dovuti soprattutto allo smaltimento dei fumi di cottura nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande sprovviste di canna fumaria e dotati di sistemi cosiddetti "alternativi".

In tali situazioni, l'attività di cottura di alimenti si configura come fonte di emissioni di vapori e di odori e può costituire un elemento di molestia per il vicinato, così come emerge dalle numerose segnalazioni che pervengono all'Amministrazione da parte di cittadini residenti in prossimità delle attività in questione.

Pertanto il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute ha ritenuto di dare precedenza alla modifica dell'art. 64 del Regolamento di Igiene "Canne Fumarie", attraverso l'integrazione dell'art. 64 bis.

Fermo restando che la Regione Lazio, con propria L.R. n. 21/2006 e successivo R.R. n. 1/2009, ha richiamato l'obbligo per le Amministrazioni comunali di disciplinare la materia dei sistemi tecnologici definiti dalla stessa Regione "alternativi" alle canne fumarie, si è comunque in presenza di un "vuoto" normativo, in quanto a tutt'oggi non esistono norme o linee guida che disciplinano la materia, emanate a livello nazionale né, in particolare, emanate dalla Regione Lazio.

L'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina dell'art. 64 bis comporterebbe pertanto una maggiore tutela dei cittadini che subiscono odori fastidiosi, provenienti dalle attività di cottura e inoltre, garantirebbe una maggior attenzione nell'utilizzo e nella manutenzione dei sistemi cosiddetti "alternativi", da parte degli esercenti delle attività.

A tale riguardo si precisa che la strutturazione della proposta dell'art. 64 bis è stata predisposta tenendo in considerazione determinati principi volti a garantire prioritariamente la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, ivi compresi i lavoratori di settore.

Relativamente alle competenze di igiene e tutela dei lavoratori, all'interno dei locali dove vengono effettuate attività di cottura di alimenti, gli stessi vengono eseguiti dagli organi di controllo e vigilanza, così come previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e tutela dei lavoratori, che fa capo ai servizi SISP e SPRESAL delle AA.SS.LL., essendo materia connessa alla salute umana.

Da ultimo, ma non per rilevanza, si specifica che l'elaborazione dell'art. 64 bis è il frutto di un lavoro complesso, derivante da un tavolo tecnico-amministrativo, attorno al quale sono confluiti tutti gli attori coinvolti nella materia, che ha operato coniugando la necessaria tutela della sicurezza e della salute dei cittadini con le esigenze degli operatori economici.

Altresì, l'accertamento delle violazioni all'art. 64 bis è di competenza degli organi di vigilanza e le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono già previste dal vigente Regolamento.

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa,

- di approvare l'integrazione del Regolamento d'Igiene, di cui alla deliberazione del Governatorato di Roma n. 7395 del 12 novembre 1932, con l'introduzione dell'art. 64 bis di seguito riportato:

"Art. 64/bis

Emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti

1. Le emissioni provenienti da attività, non residenziale, di cottura di alimenti in cui si usino attrezzature quali forni, cucine ed assimilabili, devono essere captate e convogliate in appositi condotti di espulsione (camini, canne fumarie ed assimilabili) esterni alle mura dell'edificio o in apposito cavedio, costruite secondo le norme di buona tecnica. Le bocche terminali dei condotti di espulsione devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti (e comunque alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente), e ai parapetti posti a distanza inferiore a 10 metri. Le bocche dei condotti situate a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro, per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
Non è consentita la collocazione degli esiti dei condotti di espulsione in corrispondenza di terrazzi costituenti pertinenza di unità immobiliari.
2. È possibile installare apparati tecnologici diversi da quelli prescritti al comma 1, qualora sia stabilita, dagli enti competenti, l'incompatibilità del condotto della canna fumaria con la tutela o la salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico-architettonico, e subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - a) attività le cui emissioni siano definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi del TU Ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) cottura degli alimenti con sole apparecchiature elettriche;
 - c) esclusione delle attività di friggitoria, in quanto attività ricadenti tra quelle classificate come industrie insalubri di seconda classe.
- 2.1. Laddove siano state verificate tutte le condizioni di cui al precedente comma, in alternativa al sistema di scarico a tetto dei fumi/vapori di cottura, potranno essere adottati apparati tecnologici di aspirazione e filtrazione ed abbattimento delle emissioni (sia della componente volatile che corpuscolata) contenute negli effluenti.
Il sistema di filtrazione ed abbattimento delle emissioni di cui trattasi dovrà essere progettato in funzione delle caratteristiche delle emissioni da trattare e delle modalità di esercizio dell'apparato, la cui idoneità è accertata dalla omologazione e dalla progettazione specifica dell'impianto complessivo.

L'effluente aeriforme trattato, dovrà essere re-immesso nel locale confinato senza alcuna espulsione nell'atmosfera esterna e senza pregiudizio per il microclima, l'acustica e la salubrità dell'aria e degli ambienti in cui sono installate le apparecchiature stesse.

Il progetto del suddetto apparato dovrà essere elaborato e firmato da tecnico abilitato il quale dovrà anche dichiarare la conformità dell'impianto installato sia al progetto che alle condizioni prestazionali indicate al comma 2 e alle norme vigenti in materia; inoltre dovrà essere identificato il soggetto che svolge la manutenzione dell'apparato, preferibilmente lo stesso installatore.

L'impianto complessivo dovrà essere progettato ai sensi delle norme di settore vigenti e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- conformità di ciascun componente tecnologico agli standard normativi (omologazione e certificazione di efficienza tecnica da parte di organismi abilitati e competenti in materia);
- il fluido derivante dall'eventuale presenza nell'impianto di uno stadio di trattamento ad umido, dovrà essere scaricato direttamente in fognatura previa realizzazione di un pozzetto d'ispezione dedicato esclusivamente allo scarico e tale fluido dovrà essere certificato dal tecnico conforme a quanto previsto in merito alla regolamentazione sugli scarichi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- le caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto dovranno essere tali da evitare ogni pregiudizio per il microclima e la salubrità dell'aria dei locali in cui sono installate le apparecchiature stesse, nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei lavoratori e la sicurezza alimentare;
- un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto redatto dal progettista secondo le peculiarità dello specifico impianto in relazione alle condizioni di esercizio, che gestore/proprietario/responsabile dovrà sempre dimostrare di aver eseguito.

- 2.2. Nel caso in cui il funzionamento dell'intero impianto e/o gli accorgimenti tecnici previsti dal piano di manutenzione non siano sufficienti a garantire le condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, di igiene degli alimenti e/o l'assenza di eventuali molestie olfattive al vicinato, dovranno essere previste misure tecnico-funzionali aggiuntive. In tal caso è fatto obbligo al gestore/proprietario/responsabile predisporre un piano di risanamento, elaborato e debitamente sottoscritto da un tecnico abilitato, atto a rimuovere le criticità riscontrate.
3. La verifica del mantenimento delle condizioni di conformità sotto l'aspetto microclimatico e della salubrità dell'aria presente nei locali in cui sono svolte le attività disciplinate dal presente articolo è effettuata dagli Organi di controllo e vigilanza individuati dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Restano a carico degli organi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione - Polizia Locale di Roma Capitale - quelli, esclusivamente di tipo documentale relativi alla completezza della documentazione, ivi compreso il contratto di manutenzione con ditta specializzata nel settore, preferibilmente lo stesso installatore, ed alla regolare tenuta del registro delle manutenzioni effettuate secondo il piano di manutenzione allegato al progetto e parte integrante dello stesso.
4. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi di legge a carico del responsabile dell'attività e dell'impianto (acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e/o atti di assenso). Il titolare

dell'esercizio è tenuto a mantenere nel luogo dove viene svolta l'attività copia del piano di manutenzione ed esibirlo a richiesta degli organi preposti al controllo.

5. In occasione della prima manutenzione straordinaria dell'impianto e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente articolo, le attività che già usufruiscono di sistemi alternativi ai condotti di espulsione, devono conformarsi alla presente disciplina.
Per l'accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
6. In violazione del presente articolo, verrà applicata la sanzione prevista per l'art. 64 del Regolamento d'Igiene - approvato con deliberazione n. 7395/1932 - stabilita nella tabella C, allegata alla deliberazione del C.C. n. 210/2003.
Per l'accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
7. Qualora nel corso delle attività di verifica e vigilanza vengano accertate le violazioni alle disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore, il Municipio territorialmente competente dovrà invitare il Responsabile ad adeguarsi alle prescrizioni del verbale e, in caso di inadempimento, potrà valutare l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività o la revoca dell'autorizzazione".

La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Capitoline Permanenti V e IX, nella seduta congiunta del 6 luglio 2018, e la Commissione Capitolina Permanente IV, nella seduta del 3 agosto 2018, hanno espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata, all'unanimità, con 24 voti favorevoli.

Hanno partecipato a detta votazione i Consiglieri Agnello, Ardu, Bernabei, Bordoni, Calabrese, Catini, Coia, De Priamo, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 12.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
E. STEFANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 20 marzo 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 aprile 2019.

Li, 19 marzo 2019

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: S. Baldino